

COSMED

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

“Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” – (Atto n. 1476).

PROPOSTA DI EMENDAMENTI COSMED

1) PROROGA GRADUATORIE – IDONEI

RAZIONALE:

La Legge di Bilancio 2019, n. 145/18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, con l’obiettivo di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, ha introdotto una serie di norme che regolamentano a regime le graduatorie approvate a partire dal 1 gennaio 2019, oltre ad una fase transitoria che interessa le graduatorie costituite a partire dal 1 gennaio 2010, per le quali sono stati estesi i limiti di validità delle stesse in base all’anno di costituzione, con un primo grande blocco in scadenza il 30 settembre 2019.

Tali stringenti termini di scadenza, ed in particolare quello del 30 settembre 2019, tuttavia, non consentirebbero alle Amministrazioni di colmare i numerosi posti che si sono resi vacanti negli organici da anni di blocco del *turn over* e che rimarranno scoperti nel corrente anno e nel 2020 dai pensionamenti per raggiunti limiti di età e da quelli legati a quota 100, con conseguente grave pregiudizio per la continuità e l’efficienza dell’azione amministrativa.

A ciò aggiungasi che le autorizzazioni alle assunzioni sbloccatesi in maniera progressiva ma lenta solo nell’ultimo biennio, unitamente alla complessità delle procedure per la eventuale stipula di convenzioni tra Amministrazioni per la copertura dei posti vacanti negli organici nonché per portare a compimento le assunzioni di idonei delle proprie graduatorie non hanno, ad oggi, consentito alle Amministrazioni medesime di coprire gran parte dei posti già disponibili, con conseguente grave difficoltà nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

L’espletamento di nuove procedure concorsuali, inoltre, seppur necessario, ha comportato e comporta tempi tecnici lunghi, nonché ingenti costi per le amministrazioni. Da non sottovalutare il ritardo dovuto ai numerosi contenziosi in essere sulle procedure concorsuali *in itinere*, primo tra tutti il concorso dirigenziale in svolgimento presso l’Agenzia delle Entrate, risalente all’anno 2011 ed i cui orali si concluderanno presumibilmente solo nell’autunno del 2020.

In tale contesto la proroga delle graduatorie, che consente la possibilità immediata di assunzione degli idonei, appare come la soluzione “tampone” più efficace, tesa a consentire un primo rapido rimpinguamento degli organici anche dirigenziali della pubblica amministrazione.

L’utilizzo di graduatorie già vigenti comporterebbe, inoltre, un notevole risparmio di spesa rispetto all’espletamento di nuove procedure concorsuali, con la possibilità di destinare le risorse risparmiate alle finalità individuate come prioritarie da parte del Governo.

COSMeD

Via San Martino della Battaglia 31 - 00185 Roma

Telefono 0648903521 - Fax 0648919462

E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it

E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it

www.confederazionecosmed.it

L'emendamento proposto non necessita di relazione tecnica in quanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

"All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lett. a) le parole "*30 settembre 2019*" sono sostituite dalle parole "*30 settembre 2020*";
- b) alla lett. b) le parole "*30 settembre 2019*" sono sostituite dalle parole "*30 settembre 2020*";
- c) alla lett. c) le parole "*31 marzo 2020*" sono sostituite dalle parole "*30 settembre 2020*";

COSMeD

Via San Martino della Battaglia 31 - 00185 Roma

Telefono 0648903521 - Fax 0648919462

E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it

E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it

www.confederazionecosmed.it

2) CAPACITA' ASSUNZIONALI DEGLI ENTI DEL SSN

RAZIONALE

Gli emendamenti hanno la finalità di attivare selezioni concorsuali per tutti i posti che si renderanno vacanti a fronte della previsione di un esodo del personale medico verso la quiescenza. Al fine di ridurre costi e tempi sarebbe infatti opportuno che le graduatorie concorsuali fossero valide almeno sull'ambito regionale per il periodo di legge di tre anni.

È opportuno rammentare che l'accesso alla dirigenza ivi compresa quella del SSN avviene attraverso i concorsi e tale tema è strettamente legato alle graduatorie e alla loro validità almeno triennale.

I dati del Conto annuale fotografano molto bene l'attuale situazione: sono circa 140mila operatori gli operatori sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale che a fine 2018 avevano raggiunto i requisiti per "Quota 100". E di questi oltre 40mila sono tra i possibili 'pensionandi' con il nuovo meccanismo. Qualsiasi intervento legislativo volto a prevedere la possibilità di copertura dei posti resi vacanti dal pensionamento, la necessità di farlo tramite concorsi pubblici e di pesare il tutto su un fabbisogno di personale ancora non calcolato in molte Regioni, potrebbe allungare i tempi. Ne discende la necessità di operare una modifica sull'attuale normativa relativamente alle graduatorie.

In particolare va osservato che il decreto semplificazioni, ha operato, a breve distanza dall'approvazione della legge di bilancio, un intervento legislativo sul personale della Sanità, spostando di un anno la novità in tema di graduatorie concorsuali.

L'articolo 9bis della legge n. 12 del 2019, contiene alla lettera a) tale novità. ("All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 365 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020*»).

Pertanto al comma 365 della legge 145/2018, viene aggiunto alla fine un periodo con il quale si precisa che la novità di cui al precedente comma 361 ovvero l'utilizzo delle graduatorie per i soli posti messi a concorso si applica ai concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2019. La legge 12 del 2019, per la Sanità ovvero per le assunzioni di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico sposta questa data al 1° gennaio 2020. La locuzione contenuta nel comma 361 ovvero "*Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso*" esprime la volontà del legislatore di non utilizzare le graduatorie per l'aumento dei posti per le amministrazioni pubbliche assumendosi la responsabilità che nel caso di nuove esigenze assunzionali il concorso debba essere ribandito ex novo, con tutte le ripercussioni organizzative, temporali e soprattutto finanziarie che ne conseguono.

Questa interpretazione porterebbe per il SSN effetti devastanti proprio perché si rischierebbe di interrompere l'assistenza, bloccare i servizi e non tutelare la salute. Doppio danno dunque, non solo per gli operatori del SSN che fanno parte, pur nel rispetto della loro specificità e specialità del pubblico impiego, ma anche per la collettività intera.

Del resto dubbi insorgono anche in merito alla "costituzionalità" stessa della norma in quanto alle Regioni verrebbe imposta una scelta di natura organizzativa senza previa intesa in Conferenza Stato Regioni.

Quanto ai commi 363 e 364, lo slittamento di un anno del comma 363 non è chiaro perché le disposizioni abrogate che fanno riferimento alla legge 125/2013 sulle stabilizzazioni riguardano esclusivamente le sole

amministrazioni centrali e non la sanità; ed il comma 364 prevede l'abrogazione della lettera e-bis) dall'art. 35, comma 3 del d.lgs. 165/2001; si tratta della previsione del 20% massimo di idonei nelle graduatorie concorsuali, che, comunque, era solo facoltativa.

Le proposte emendative assicurano l'effettivo ricambio generazionale e una migliore organizzazione del lavoro nell'ambito del SSN, nonché, in via prioritaria, rispondono all'esigenza costituzionale di tutelare la salute all'interno di un sistema pubblico efficiente ed efficace. La richiesta di non applicare tali disposizioni al SSN comporterebbe dunque un risparmio in termini finanziari

Nonostante la nota carenza di personale medico e sanitario del Servizio Sanitario Nazionale che sta mettendo a rischio la funzionalità di servizi essenziali, sono state poste invece gravi limitazioni per l'espletamento dei concorsi nel SSN. Paradossalmente queste limitazioni non sono state previste per il sistema scolastico e il mondo artistico musicale, ed educativo anche degli Enti Locali come modificato dall'articolo 14-ter della legge 28 marzo 2019, n. 26.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

2-bis. "Il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale".

In alternativa

2-bis. "L'articolo 1 comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1 comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola "coreutica" aggiungere le seguenti parole ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale".

In alternativa

2-bis. "L'articolo 1 comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1 comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola "coreutica" aggiungere le seguenti parole ", nonché del personale del ruolo sanitario delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"